



REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO CAMERALE

Approvato dal Consiglio nella seduta del 07 maggio 2019 con deliberazione n. 4



INDICE

Articolo 1	Insediamiento del Consiglio Camerale	pag. 1
Articolo 2	Adempimenti della prima adunanza	pag. 1
Articolo 3	Elezione del Presidente e della Giunta Camerale	pag. 1
Articolo 4	Attribuzioni del Presidente della Camera di Commercio, in qualità di Presidente del Consiglio Camerale	pag. 1
Articolo 5	Riunioni del Consiglio	pag. 2
Articolo 6	Convocazione del Consiglio	pag. 2
Articolo 7	Deposito di atti e documenti	pag. 3
Articolo 8	Numero legale	pag. 3
Articolo 9	Decadenza dei Consiglieri per mancata partecipazione alle sedute	pag. 3
Articolo 10	Sala del Consiglio Camerale	pag. 3
Articolo 11	Accesso alla sala consiliare	pag. 4
Articolo 12	Pubblicità delle sedute	pag. 4
Articolo 13	Segretario del Consiglio Camerale	pag. 4
Articolo 14	Redazione ed approvazione del processo verbale	pag. 4
Articolo 15	Nomina degli scrutatori	pag. 5
Articolo 16	Comunicazioni del Presidente	pag. 5
Articolo 17	Trattazione degli argomenti all'ordine del giorno	pag. 5
Articolo 18	Inversione dell'ordine del giorno	pag. 5
Articolo 19	Facoltà di parola	pag. 6
Articolo 20	Ordine negli interventi dei Consiglieri	pag. 6
Articolo 21	Richiamo al Regolamento, per mozione d'ordine o per fatto personale	pag. 6
Articolo 22	Durata degli interventi	pag. 6
Articolo 23	Questioni pregiudiziali e richieste di sospensiva	pag. 6
Articolo 24	Presentazione, discussione e votazione sugli emendamenti sub-emendamenti	pag. 7



Articolo 25	Chiusura della discussione	pag. 7
Articolo 26	Sistemi di valutazione	pag. 8
Articolo 27	Valutazione palese	pag. 8
Articolo 28	Votazione per appello nominale	pag. 8
Articolo 29	Votazione per scrutinio segreto	pag. 8
Articolo 30	Annullamento e ripetizione della votazione	pag. 9
Articolo 31	Dichiarazione di voto	pag. 9
Articolo 32	Maggioranza richiesta per l'adozione delle deliberazioni	pag. 9
Articolo 33	Proclamazione del risultato della votazione	pag. 9
Articolo 34	Presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni	pag. 9
Articolo 35	Contenuto della richiesta di notizie e chiarimenti	Pag. 10
Articolo 36	Svolgimento dell'interrogazione	pag. 10
Articolo 37	Commissioni consiglieri	pag. 10
Articolo 38	Partecipazione ai lavori delle Commissioni	pag. 11
Articolo 39	Convocazione delle Commissioni e svolgimento dei relativi lavori	pag. 11
Articolo 40	Compiti del Segretario delle Commissioni	pag. 11
Articolo 41	Relazione annuale dei rappresentanti della Camera di Commercio presso Enti	pag. 11
Articolo 42	Rappresentanza del Consiglio in occasione di manifestazioni pubbliche	pag. 12
Articolo 43	Diritto di visione degli atti e di informazioni dei Consiglieri	pag. 12
Articolo 44	Modifiche al Regolamento	pag. 12
Articolo 45	Norme di rinvio	pag. 12
Articolo 46	Entrata in vigore	pag. 12



REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO CAMERALE

Articolo 1

Insediamiento del Consiglio Camerale

1. La prima adunanza del Consiglio camerale ha luogo nel giorno fissato nel decreto dell'Assessorato Regionale Attività Produttive pubblicato e comunicato ai Consiglieri con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Articolo 2

Adempimenti della prima adunanza

1. Nella prima adunanza e, ove occorra, in quelle immediatamente successive, il Consiglio procede all'elezione del Presidente della Camera di Commercio e, in separata seduta, della Giunta camerale in separate votazioni.
2. La prima seduta e le altre che dovessero comunque precedere quella di nomina del Presidente sono presiedute dal componente più anziano d'età.

Articolo 3

Elezione del Presidente e della Giunta camerale

1. Il Consiglio camerale elegge nel suo seno il Presidente della Camera di Commercio in ossequio alle previsioni della legge, dello Statuto e del Regolamento.
2. Prima della votazione si procede alla proposizione delle candidature sulla base di linee programmatiche.
3. Nel caso in cui debba celebrarsi una nuova seduta del Consiglio per l'elezione del Presidente, la convocazione dello stesso è sottoscritta dal Consigliere più anziano di età.
4. Nella riunione immediatamente successiva all'elezione del Presidente, da convocarsi con almeno quindici giorni di preavviso, il Consiglio camerale provvede, con votazione a scrutinio segreto, all'elezione dei componenti della Giunta camerale secondo le previsioni della legge e del Regolamento.
5. Il numero di preferenze che ciascun consigliere può esprimere nell'elezione dei membri della Giunta non deve essere superiore ad un terzo dei membri della Giunta stessa. In caso di parità di voti, il Presidente dispone immediatamente l'effettuazione di apposito ballottaggio nel quale caso ogni membro del Consiglio dispone di un solo voto. Se il ballottaggio riguarda più di due consiglieri per l'elezione di più di un componente di Giunta, risulteranno eletti nell'ordine coloro che avranno avuto il maggiore numero di voti ed, in caso di parità ulteriore, sarà eletto il consigliere più anziano di età.
6. Il Presidente procede alla proclamazione degli eletti nel corso della medesima seduta.

Articolo 4

Attribuzioni del Presidente della Camera di Commercio, in qualità di Presidente del Consiglio Camerale

1. Il Presidente, oltre alle funzioni attribuitegli dalla legge e dallo Statuto, dirige e regola la discussione, mantiene l'ordine e garantisce l'osservanza delle leggi e delle norme dello Statuto e del presente Regolamento; pone, secondo l'ordine del giorno, le questioni sulle quali il Consiglio è chiamato a deliberare; proclama il risultato delle votazioni; ha facoltà



di sospendere le adunanze e di scioglierle nei casi di esaurimento dell'ordine del giorno e per garantire l'ordine e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento; esercita tutti gli altri poteri previsti dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.

2. In caso di sua assenza o impedimento, ne fa le veci il Vice Presidente **Vicario** eletto dalla Giunta camerale secondo le previsioni dello Statuto.
3. Qualora sia assente o impedito anche il Vice Presidente Vicario, la presidenza del Consiglio è assunta da uno dei due Vice Presidenti più anziano per età.
4. Nel caso siano assenti o impediti anche i due Vice Presidenti, la presidenza del Consiglio è assunta dal Consigliere più anziano di età.

Articolo 5

Riunioni del Consiglio

1. Il Consiglio camerale si riunisce secondo le modalità dello Statuto.
2. Il Consiglio camerale si riunisce in via ordinaria in due sessioni, entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio d'esercizio ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del preventivo annuale.
3. Il Consiglio si riunisce in seduta straordinaria quando lo richiedano, secondo le modalità di cui al successivo articolo, il Presidente della Camera di Commercio, la Giunta camerale o un quarto dei Consiglieri.
4. Il Presidente e i componenti della Giunta camerale intervengono con diritto di voto alle sedute del Consiglio.
5. Per l'espletamento delle proprie funzioni il Consiglio si avvale delle strutture della Camera di Commercio.

Articolo 6

Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente della Camera di Commercio almeno quindici giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, con avviso, contenente l'ordine del giorno, formulato per posta elettronica certificata, posta elettronica o telegramma.
2. La convocazione del Consiglio è disposta su richiesta del Presidente della Camera di Commercio o della Giunta camerale, o per domanda motivata di un quarto dei Consiglieri in carica con specifica indicazione degli argomenti che si intendono trattare. Il Presidente, a seguito di richiesta della Giunta o del Consiglio, deve comunque convocare entro 7 giorni dal suo ricevimento e fissare l'adunanza per una data posta entro i 30 giorni successivi dal detto ricevimento. La mancata convocazione nei modi stabiliti rappresenta grave inadempimento statutario.
3. Gli elenchi degli argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno sono comunicati ai Consiglieri con avvisi da consegnarsi nei modi e termini stabiliti dal comma primo.
4. Nei casi di urgenza la consegna dell'avviso con gli elenchi previsti dai commi precedenti può aver luogo anche cinque giorni prima.
5. La consegna degli avvisi viene fatta nel domicilio eletto.



6. Nell'ordine del giorno sono iscritte con precedenza le proposte del Presidente della Camera di Commercio, della Giunta camerale, e dopo le proposte dei Consiglieri. Le proposte non discusse nel corso di una seduta sono iscritte in testa all'ordine del giorno della seduta successiva, salvo diverso ordine motivatamente disposto dal Presidente.
7. Una volta convocato il Consiglio, il Presidente non può rinviare la relativa adunanza per motivo di sua assenza. Il Consiglio, in tal caso, sarà presieduto dal Vice Presidente Vicario o, in caso di sua assenza si rimanda a quanto previsto dall'art. 4 commi 3 e 4.

Articolo 7

Deposito di atti e documenti

1. Presso la segreteria della Camera di Commercio sono raccolti a disposizione dei Consiglieri almeno due giorni lavorativi prima della seduta, gli atti ed i documenti concernenti le proposte iscritte all'ordine del giorno.
2. Tale termine è ridotto ad un giorno lavorativo nel caso di convocazione d'urgenza.

Articolo 8

Numero legale

1. Le riunioni del Consiglio camerale sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni, ad eccezione dei casi in cui è previsto dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento un diverso quorum, sono assunte a maggioranza dei presenti.
2. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso. Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è rinviata ad un giorno successivo con medesimo ordine del giorno.
3. Della mancanza del numero legale è fatta menzione nel processo verbale con l'indicazione dei nomi degli intervenuti. I Consiglieri sono tenuti, in ciascuna seduta, ad apporre la firma di presenza e ad informare la presidenza in caso di allontanamento dall'aula: in tale evenienza occorre verbalizzare solo l'allontanamento definitivo.

Articolo 9

Decadenza dei Consiglieri per mancata partecipazione alle sedute

1. I Consiglieri devono comunicare in tempo utile i motivi che impediscono la loro partecipazione alla seduta del Consiglio camerale.
2. Il Presidente del Consiglio camerale, all'inizio della seduta cui l'assenza si riferisce, ne informa il Consiglio.
3. Decadono dalla carica i Consiglieri che senza giustificato motivo non intervengano a **tre** sedute consecutive del Consiglio. La decadenza è dichiarata dal Consiglio, sentiti gli interessati, con preavviso di dieci giorni.

Articolo 10

Sala del Consiglio camerale

1. Le sedute del Consiglio camerale si tengono di norma nell'apposita sala della Camera di Commercio di Catania sede principale ed è facoltà del Presidente convocare il Consiglio anche presso le sedi di Ragusa e Siracusa.



2. Per comprovate ragioni d'interesse della Camera di Commercio, il Consiglio camerale, previa deliberazione assunta a maggioranza dei Consiglieri, può tenere proprie sedute in altra sede da indicare espressamente nell'avviso di convocazione.
3. Apposito spazio, eventualmente anche collegato con circuito televisivo interno, deve essere destinato al pubblico. Uno spazio adeguato all'interno della Camera di Commercio deve essere inoltre riservato agli operatori dell'informazione per consentire loro di seguire i lavori del Consiglio.

Articolo 11

Accesso alla sala consiliare

1. Nessuno può avere accesso nella parte della sala riservata ai Consiglieri, all'infuori dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, del Segretario Generale della Camera di Commercio e dei dipendenti che siano assegnati al servizio, salvo le persone delle quali sia stata disposta l'audizione e quelle invitate dal Presidente in considerazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
2. La forza pubblica non può entrare nell'aula consiliare se non è richiesta dal Presidente o dopo che sia tolta la seduta.

Articolo 12

Pubblicità delle sedute

1. Il pubblico può assistere alle sedute che non siano segrete, rimanendo nella sala o nello spazio ad esso riservato, in silenzio, mantenendo contegno rispettoso ed astenendosi da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione.
2. L'ammissione del pubblico nello spazio ad esso riservato è regolato con norme stabilite con deliberazione del Consiglio.

Articolo 13

Segretario del Consiglio camerale

1. Il Segretario Generale della Camera di Commercio è segretario del Consiglio camerale. Nel caso di sua assenza o impedimento le funzioni di Segretario sono svolte dal dirigente che ne esercita le funzioni vicarie.
2. Nei casi eccezionali di contemporanea vacanza od assenza del Segretario Generale e del vicario, le funzioni di segreteria dell'Organo sono attribuite al Consigliere più giovane d'età.
3. Il Segretario Generale o chi lo sostituisce non possono svolgere la funzione di segretario del Consiglio nei casi espressamente previsti dalla legge con particolare riferimento alle ipotesi di incompatibilità. In tali ipotesi, il Segretario Generale e il Vice Segretario Generale hanno l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze e le funzioni di segretario sono svolte dal Consigliere camerale più giovane di età limitatamente alla trattazione dei relativi argomenti.

Articolo 14

Redazione ed approvazione del processo verbale

1. Di ogni seduta del Consiglio camerale è redatto processo verbale a cura del Segretario Generale o di chi lo sostituisce.



2. Il Consiglio può stabilire che, in aggiunta alla redazione del processo verbale, il resoconto della seduta sia effettuato mediante l'uso di apparecchiature di registrazione.
3. Il processo verbale deve contenere, per ogni questione trattata, il resoconto sommario di tutti gli interventi, nonché le modalità e l'esito delle votazioni con l'indicazione degli astenuti.
4. Il processo verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario Generale.
5. Il verbale è letto nell'adunanza del Consiglio successiva a quella cui si riferisce. È dato per letto se recapitato ai Consiglieri con l'avviso di convocazione del Consiglio e depositato presso la Segreteria.
6. Ogni consigliere può chiedere la parola, per non più di cinque minuti, per fare inserire rettifiche nel processo verbale o per chiarire il contenuto delle proprie dichiarazioni riportate nel processo verbale stesso o per fatto personale.
7. Il processo verbale è approvato con votazione palese a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti.

Articolo 15

Nomina degli scrutatori

1. Prima di procedere alla trattazione di argomenti che comportano votazioni, il Consiglio, su proposta del Presidente della Camera di Commercio, designa tre scrutatori.

Articolo 16

Comunicazioni del Presidente

1. Ad inizio della seduta e dopo l'eventuale approvazione del processo verbale della seduta precedente, il Presidente comunica i messaggi e le eventuali lettere pervenute avente per oggetto materie di interesse del Consiglio, nonché le risposte alle richieste di notizie e chiarimenti formulate dai Consiglieri.

Articolo 17

Trattazione degli argomenti all'ordine del giorno

1. In ogni seduta, compiuti gli adempimenti indicati negli articoli precedenti, il Presidente mette in trattazione gli argomenti all'ordine del giorno secondo l'ordine della loro inserzione nell'avviso di convocazione.
2. Il Consiglio non può deliberare su alcuna proposta o questione che non sia all'ordine del giorno.
3. L'iniziativa delle proposte, oltre che al Presidente della Camera di Commercio, compete alla Giunta camerale ed ai singoli Consiglieri secondo le previsioni di Legge e dello Statuto.

Articolo 18

Inversione dell'ordine del giorno

1. Su proposta del Presidente della Camera di Commercio o di uno dei Consiglieri può essere deliberato il prelievo di uno o più argomenti iscritti all'ordine del giorno. La proposta è sottoposta all'approvazione del Consiglio.



Articolo 19

Facoltà di parola

1. Nessuno può parlare al Consiglio se non ne abbia avuta facoltà dal Presidente, né può interloquire quando altri hanno la parola e tanto meno interrompere l'oratore.
2. Il Presidente può, alla fine dell'intervento, prendere la parola per dare spiegazioni e chiarimenti.
3. Non può essere concessa la parola una volta indette le votazioni.

Articolo 20

Ordine negli interventi dei Consiglieri

1. La parola è concessa ai Consiglieri secondo l'ordine delle richieste.
2. Giunto il loro turno, gli iscritti che non risultino presenti in aula decadono dalla facoltà di parlare.
3. Nella discussione di ogni argomento ciascun Consigliere può prendere la parola una sola volta.
4. Non è consentito rimandare ad altra seduta la continuazione di un intervento iniziato.

Articolo 21

Richiamo al Regolamento, per mozione d'ordine o per fatto personale

1. Durante la discussione è sempre concessa la parola ai Consiglieri per richiamo al Regolamento, per mozione d'ordine o per fatto personale.
2. Sul richiamo al Regolamento o all'ordine del giorno decide il Presidente, ma se il Consigliere che ha effettuato il richiamo insiste, la questione è posta in votazione.
3. È fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse. Chi chiede la parola per fatto personale deve indicare in che cosa tale fatto consista. Il Presidente decide, ma se l'interessato insiste, decide il Consiglio senza discussione, con voto palese.
4. Non è ammesso ritornare su una discussione chiusa o discutere e apprezzare i voti del Consiglio.

Articolo 22

Durata degli interventi

1. Gli oratori debbono parlare rivolti al Presidente.
2. Salvo i casi per i quali sia espressamente prevista una diversa durata, ciascuno intervento non può superare i dieci minuti.

Articolo 23

Questioni pregiudiziali e richieste di sospensiva

1. Vi è questione pregiudiziale quando la questione posta da uno o più Consiglieri, per motivi di fatto o di diritto, conduca ad escludere che si possa deliberare sull'argomento in trattazione.



2. Vi è proposta di sospensiva quando la proposta di uno o più Consiglieri comporti la sospensione od il rinvio ad altra seduta dell'argomento in trattazione.
3. Sulla questione pregiudiziale e sulla proposta di sospensiva hanno diritto di intervenire, per non più di tre minuti, il proponente ed i Consiglieri che lo richiedono.
4. La questione pregiudiziale e le proposte di sospensiva devono essere discusse e votate prima che si proceda all'esame dell'oggetto al quale si riferiscono.

Articolo 24

Presentazione, discussione e votazione sugli emendamenti e sub-emendamenti

1. Gli emendamenti sono proposte di aggiunte o modifiche o soppressioni al testo del documento da porre in votazione.
2. I sub-emendamenti sono proposte di modifiche agli emendamenti.
3. Gli emendamenti devono essere presentati dai Consiglieri prima che si chiuda la discussione generale.
4. I sub-emendamenti possono essere presentati prima che si chiuda la discussione sugli emendamenti. Sia degli emendamenti che dei sub-emendamenti il Presidente dà notizia al Consiglio, dopo che sono stati presentati alla Presidenza, redatti per iscritto e firmati dai proponenti.
5. La discussione sugli articoli, capitoli o voci della proposta e sugli emendamenti e sub-emendamenti inizia dopo la chiusura della discussione generale.
6. Ciascun Consigliere, anche se non ha proposto emendamenti o sub-emendamenti, può intervenire nella discussione per non più di dieci minuti.
7. Chiusa la discussione, il Presidente della Camera di Commercio mette in votazione prima i sub-emendamenti poi gli emendamenti ai quali i sub-emendamenti si riferiscono.
8. Se i sub-emendamenti e gli emendamenti sono approvati, il testo del documento s'intende posto in votazione con le modifiche, aggiunte e soppressioni dovuti all'approvazione degli emendamenti e sub-emendamenti. I sub-emendamenti, anche se approvati, decadono se gli emendamenti ai quali si riferiscono sono respinti.
9. Nella votazione degli emendamenti la precedenza è data a quelli soppressivi. Non sono ammessi sub – emendamenti soppressivi. Non sono ammessi, altresì, emendamenti e sub-emendamenti se contrastano con precedenti deliberazioni adottate dal Consiglio.
10. La discussione sugli articoli, capitoli e voci è consentita solo se sono stati presentati emendamenti al testo del documento da porre in votazione.

Articolo 25

Chiusura della discussione

1. Il Presidente, dopo che hanno parlato tutti i Consiglieri iscritti e, se del caso, il proponente, dichiara chiusa la discussione.



Articolo 26

Sistemi di votazione

1. Le votazioni possono effettuarsi in forma palese o segreta. Normalmente si adotta la forma palese.
2. Di ogni votazione viene redatto apposito verbale a firma del Presidente e del Segretario.
3. Il voto è sempre personale; non sono ammesse deleghe.

Articolo 27

Votazione palese

1. La votazione palese ha luogo per alzata di mano o per appello nominale.
2. Il metodo di votazione palese è scelto di volta in volta dal Presidente.
3. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 28

Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si fa ricorso quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri o per determinazione del Presidente.
2. Il Presidente indica preventivamente il significato del “sì” e del “no”.
3. L'appello nominale è fatto dal Segretario seguendo l'ordine alfabetico dei Consiglieri, ciascuno dei quali deve rispondere soltanto “SÌ” o “NO” ovvero “ASTENUTO”. L'appello nominale viene ripetuto una seconda volta per i consiglieri assenti alla prima chiamata.

Articolo 29

Votazione per scrutinio segreto

1. E' adottato lo scrutinio segreto quando la deliberazione riguardi persone, elezioni a cariche e sia richiesto da almeno tre Consiglieri o nei casi previsti dalla legge.
2. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto a meno che il Consiglio decida all'unanimità diversamente.
3. Per la nomina ad uffici distinti e per l'elezione di membri effettivi e supplenti, si procede a votazione separata.
4. La votazione segreta è effettuata per mezzo di apposite schede sigillate dagli scrutatori da depositare personalmente nell'urna previo appello nominale.
5. Il Presidente deve preventivamente precisare quale sia il significato del voto. Il Segretario prende nota dei votanti e nominativamente dei Consiglieri che si siano astenuti.
6. Chiusa la votazione, gli scrutatori effettuano lo spoglio delle schede e il Presidente della Camera di Commercio proclama il risultato.
7. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal Presidente del Consiglio, da uno scrutatore e dal Segretario e conservate in plico chiuso nell'archivio della Camera di Commercio; le altre vengono distrutte seduta stante a cura degli scrutatori.



Articolo 30

Annullamento e ripetizione della votazione

1. Nell'ipotesi di irregolarità e segnatamente se il numero dei voti risultasse inferiore o superiore al numero dei votanti, il Presidente della Camera di Commercio, valutate le circostanze, deve annullare la votazione e disporre che si ripeta.

Articolo 31

Dichiarazione di voto

1. I Consiglieri, prima dell'inizio delle operazioni di voto, possono dichiarare di astenersi o dare una succinta spiegazione del proprio voto per un tempo massimo di tre minuti.
2. Nei casi di votazione a scrutinio segreto sono ammesse soltanto dichiarazioni per indicare i motivi dell'astensione.
3. Nel caso che il Consigliere si astenga dalla votazione, perché portatore di un interesse personale rispetto all'oggetto della deliberazione, deve allontanarsi dall'aula e chiedere che del suo allontanamento sia dato atto nel processo verbale.
4. Iniziativa la votazione non può essere concessa la parola ad alcuno prima che ne sia proclamato l'esito.

Articolo 32

Maggioranza richiesta per l'adozione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge e lo statuto prescrivano una maggioranza speciale.
2. Per l'elezione del Presidente della Camera di Commercio è necessario, per i primi due scrutini, il voto dei due terzi dei Consiglieri e successivamente il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.
3. Lo statuto della Camera di Commercio e le sue eventuali modifiche sono adottati dal Consiglio con voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio.
4. Il ballottaggio non è ammesso all'infuori dei casi previsti dalla legge.
5. Le proposte respinte non possono essere riproposte all'esame del Consiglio nel corso della seduta.
6. Nelle votazioni a scrutinio segreto, in caso di parità di voti, la proposta s'intende non approvata.

Articolo 33

Proclamazione del risultato della votazione

1. Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente con la formula "Il Consiglio approva" o "il Consiglio non approva".

Articolo 34

Presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni

1. I Consiglieri, nell'esercizio delle loro funzioni di sindacato e di controllo, possono presentare richieste di notizie e chiarimenti su argomenti che interessano anche la vita e l'attività della Camera di Commercio.



2. Possono pure rivolgere alla presidenza proposte e raccomandazioni scritte o verbali, anche in pubblica seduta, per sollecitare provvedimenti o adempimenti relativi a pratiche in corso.
3. Allo svolgimento delle richieste di notizie e chiarimenti è dedicata la prima parte delle sedute del Consiglio. Quelle non svolte vengono rinviate alla successiva convocazione.

Articolo 35

Contenuto della richiesta di notizie e chiarimenti

1. La richiesta di notizie e chiarimenti è una domanda, presentata per iscritto al Presidente della Camera di Commercio per sapere se un determinato fatto sia vero, se una data informazione sia pervenuta all'Amministrazione, se il Presidente, la Giunta intendono comunicare al Consiglio determinati fatti o documenti o abbiano preso o intendano prendere una risoluzione su oggetti determinanti o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività della Camera di Commercio ed in generale sugli orientamenti che essi intendono assumere su fatti o atti.

Articolo 36

Svolgimento dell'interrogazione

1. La richiesta di notizie e chiarimenti ha carattere informativo e non può dare luogo a discussione; ad essa risponde oralmente o, se esplicitamente richiesto, per iscritto il Presidente della Camera di Commercio.
2. Il richiedente ha diritto a replica per dichiarare se sia o non sia soddisfatto. Ove le richieste siano firmate da più Consiglieri, il diritto di replica spetta soltanto ad uno dei firmatari.
3. Il tempo concesso al richiedente non può eccedere i cinque minuti.
4. La richiesta si intende ritirata se il richiedente non si trovi presente nell'Aula al momento in cui è posta in trattazione e non può essere ripresentata.

Articolo 37

Commissioni consiliari

1. Le commissioni consiliari possono essere solo temporanee e sono costituite a norma dello Statuto.
2. Ogni commissione nella prima seduta, convocata dal Presidente della Camera di Commercio entro sette giorni dalla costituzione della stessa, elegge nel suo seno il Presidente.
3. Nella votazione, ciascun componente può votare, a scrutinio segreto, soltanto per un nominativo e risulta eletto il componente che riporta il maggior numero di voti; nel caso in cui più componenti riportino eguale numero di voti, risulta eletto il più anziano per età. Le funzioni vicarie del Presidente, in caso di assenza o impedimento, sono esercitate dal componente della Commissione più anziano per età.
4. Il Presidente della Camera di Commercio nomina per ciascuna Commissione un segretario scegliendolo tra i dipendenti della Camera di Commercio.



5. Nel caso di assenza del segretario, le relative funzioni sono svolte dal componente più giovane della commissione.

Articolo 38

Partecipazione ai lavori delle Commissioni

1. Ai lavori delle Commissioni possono partecipare, senza diritto a voto, Consiglieri che non ne facciano parte, anche se componenti della Giunta camerale nonché, dietro richiesta delle Commissioni stesse in relazione agli argomenti da trattare, dirigenti e funzionari dei servizi competenti, esperti e tecnici anche estranei alla Camera di Commercio nonché rappresentanti dei Comuni delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori o di altre pubbliche amministrazioni.

Articolo 39

Convocazione delle Commissioni e svolgimento dei relativi lavori

1. Le Commissioni sono convocate dal rispettivo Presidente con tempestivo preavviso contenente l'ordine del giorno.
2. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti la Commissioni.
3. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti.
4. Le riunioni delle Commissioni si tengono, di regola, presso la sede principale e le sedi secondarie della Camera di Commercio, tuttavia, su proposta del Presidente della Commissione, possono anche essere convocate presso istituzioni o enti di competenza della Camera di Commercio.

Articolo 40

Compiti del Segretario delle Commissioni

1. Delle sedute delle Commissioni viene redatto, a cura del segretario, un sommario processo verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario stesso.
2. Di ciascun verbale deve essere, a cura del segretario, data lettura ai componenti della commissione nella seduta successiva alla quale si riferisce.
3. Compete inoltre al Segretario curare la ricezione degli atti trasmessi alla commissione, rilasciandone ricevuta, provvedere ai vari adempimenti relativi alla convocazione della Commissione stessa, rilasciare attestazioni in ordine allo svolgimento delle sedute, predisporre le documentazioni necessarie ai lavori della commissione.

Articolo 41

Relazione annuale dei rappresentanti della Camera di Commercio presso Enti

1. Le persone nominate a rappresentare la Camera di Commercio presso Aziende speciali, enti, consorzi, comitati, commissioni, associazioni e simili, sono tenute a presentare, sulle relative attività, una relazione annuale al Presidente della Camera di Commercio che ne informerà il Consiglio. Su tale relazione potrà aprirsi un dibattito.



Articolo 42

Rappresentanza del Consiglio in occasione di manifestazioni pubbliche

1. Il Presidente della Camera di Commercio, in relazione alle esigenze che si presenteranno, può nominare speciali deputazioni incaricate di rappresentare il Consiglio camerale in occasione di manifestazioni pubbliche, di recare messaggi e alla Regione ed agli organi dello Stato e delle autonomie locali e funzionali, di assolvere a particolari incarichi rappresentativi.

Articolo 43

Diritto di visione degli atti e di informazioni dei Consiglieri

1. I Consiglieri nell'esercizio delle loro funzioni, che non deve consistere in un semplice interesse generico e diffuso alla conoscenza di atti amministrativi finalizzato ad un controllo generalizzato sull'attività dell'Amministrazione, hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato e di ottenere senza spesa, copia degli atti deliberativi specificandone gli estremi identificativi. I Consiglieri sono tenuti all'obbligo di riservatezza riguardo agli atti dei quali siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 44

Modifiche al Regolamento

1. Il Consiglio apporta modifiche ed integrazioni al presente Regolamento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri.

Articolo 45

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento valgono le norme della legge sulle Camere di Commercio, i regolamenti e le norme dello Statuto.

Articolo 46

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, approvato secondo Legge, entra in vigore dopo la pubblicazione **sul sito istituzionale** della Camera di Commercio per la durata di 15 giorni.

o o o o o o o o o o
o o o o o o
o o o o
o o o
o